

Convenuta: Société du Journal L'Est Républicain

Dispositivo

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l'importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional — Spagna) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Causa C-562/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Principi di equivalenza e di effettività — Impresa non stabilita nell'Unione europea — Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell'IVA — Numero di identificazione IVA errato]

(2019/C 131/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nestrade SA

Resistenti: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Dispositivo

Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 437 del 18.12.2017.